

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA

“CONTACT & SALES s.r.l.” nella “SALES PEOPLE s.r.l.”

Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile gli organi amministrativi della “CONTACT & SALES s.r.l.” e della “SALES PEOPLE s.r.l.” hanno predisposto il seguente progetto di fusione.

1. Società partecipanti alla fusione

Società incorporante

SALES PEOPLE s.r.l. con sede in Palermo Via Ettore Majorana nn. 6-8-10, capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 05869310820.

Iscritta al R.E.A. di Palermo al n. PA-281276 PEC salespeople@pec.it

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività:

la prestazione di servizi inerenti la telefonia fissa e mobile in genere, compresa la contrattazione tra il gestore e la clientela, nonché l'attività di call-center; il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica ed il noleggio di: apparecchiature telefoniche e telematiche, elaboratori dati, apparecchi ricerca persona, apparecchiature telefoniche, impianti di sicurezza e di controllo, apparecchiature ed impianti televisivi trasmettenti e/o riceventi, nonché di qualsiasi altro prodotto di meccanica strumentale, apparecchiatura e manufatto, articolo e macchinario attinenti alle telecomunicazioni e alla telefonia fissa e mobile in genere; il commercio, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali; lo sviluppo e la produzione di programmi e di procedure automatiche (software) e di sistemi di processazione integrale (software).

La società potrà, inoltre, svolgere l'attività di importazione e di esportazione, nonché l'attività di agenzia per conto di ditte nazionali e straniere, sia relativamente ai prodotti e servizi prima

indicati, che di qualsiasi altro materiale, prodotto e manufatto riconducibile all'oggetto sociale e di quant'altro si integra merceologicamente nei settori prima indicati.

La società potrà anche:

ottenere concessione e rappresentanze, con o senza deposito, di qualsiasi articolo e materiale attinente l'oggetto sociale; instaurare rapporti di agenzia e di mandato per la stipula di contratti e l'attivazione dei servizi connessi all'utilizzo degli impianti suddetti.

La società potrà infine compiere ogni attività idonea al perseguimento dello scopo sociale ed in particolare: compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e partecipazioni in altre imprese aventi scopo affine al proprio, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti territoriali locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo e/o alle attività sociali; stipulare accordi, contratti ed altre forme di collegamento con enti, associazioni e società che possono facilitare l'esercizio della attività sociale; istituire sedi e/o filiali decentrate sul territorio italiano e/o anche all'estero. La società per il raggiungimento della scopo sociale, potrà avvalersi della collaborazione di professionisti anche non soci, particolarmente ogni qualvolta la normativa demanda all'opera di questi l'esercizio di mansioni in via esclusiva.

Società incorporanda

CONTACT & SALES s.r.l. con sede in Palermo Via Gian Lorenzo Bernini n. 131 capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 05837580827.

Iscritta al R.E.A. di Palermo al n. PA-279118 PEC contactesales@pec.it

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività:

la prestazione di servizi inerenti la telefonia fissa e mobile in genere, compresa la contrattazione tra il gestore e la clientela, nonché l'attività di call-center; il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica ed il noleggio di: apparecchiature telefoniche e telematiche, elaboratori dati, apparecchi ricerca persona, apparecchiature telefoniche, impianti di sicurezza e di controllo, apparecchiature ed impianti televisivi trasmettenti e/o riceventi, nonché di qualsiasi altro prodotto di meccanica strumentale, apparecchiatura e manufatto, articolo e macchinario attinenti alle telecomunicazioni e alla telefonia fissa e mobile in genere; il commercio, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali; lo sviluppo e la produzione di programmi e di procedure automatiche (software) e di sistemi di processazione integrale (software hardware).

La società potrà, inoltre, svolgere l'attività di importazione e di esportazione, nonché l'attività di agenzia per conto di ditte nazionali e straniere, sia relativamente ai prodotti e servizi prima indicati, che di qualsiasi altro materiale, prodotto e manufatto riconducibile all'oggetto sociale e di quant'altro si integra merceologicamente nei settori prima indicati.

La società, infine, potrà:

ottenere concessione e rappresentanze, con o senza deposito, di qualsiasi articolo e materiale attinente l'oggetto sociale; instaurare rapporti di agenzia e di mandato per la stipula di contratti e l'attivazione dei servizi connessi all'utilizzo degli impianti suddetti.

La società potrà inoltre compiere ogni attività idonea al perseguimento dello scopo sociale ed in particolare: compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e partecipazioni in altre imprese aventi scopo affine al proprio, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti territoriali locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo e/o alle attività sociali; stipulare accordi, contratti ed altre forme di collegamento con

enti, associazioni e società che possono facilitare l'esercizio della attività sociale; istituire sedi e/o filiali decentrate sul territorio italiano e/o anche all'estero. La società per il raggiungimento della scopo sociale, potrà avvalersi della collaborazione di professionisti anche non soci, particolarmente ogni qualvolta la normativa demanda all'opera di questi l'esercizio di mansioni in via esclusiva.

2. Statuto della società incorporante

La fusione in oggetto non comporta modificazioni dello statuto sociale della società incorporante, il testo dello statuto sociale della SALES PEOPLE s.r.l. è riportato in allegato al presente progetto di fusione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Modalità di attuazione della fusione

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della CONTACT & SALES s.r.l. nella SALES PEOPLE s.r.l..

In considerazione del fatto che in entrambe le società il capitale sociale è posseduto nelle medesime percentuali dagli stessi soci, pertanto la compagine sociale delle due società partecipanti alla fusione è la medesima con le medesime percentuali di possesso del capitale sociale, non si darà luogo ad assegnazione di quote della società incorporante e non si è in presenza di un vero e proprio rapporto di concambio.

Più precisamente:

Compagine sociale della società incorporante SALES PEOPLE s.r.l.

Attilio Abbadessa quota di partecipazione al capitale sociale 15% pari a € 1.500,00

Emanuela Barraco quota di partecipazione al capitale sociale 15% pari a € 1.500,00

Claudio Puglisi quota di partecipazione al capitale sociale 15% pari a € 1.500,00

Valentina D'Angelo quota di partecipazione al capitale sociale 14% pari a € 1.400,00

Guido Caccia quota di partecipazione al capitale sociale 29% pari a € 2.900,00

Luigi Mercurio quota di partecipazione al capitale sociale 12% pari a € 1.200,00

Compagine sociale della società incorporante CONTACT & SALES s.r.l.

Attilio Abbadessa quota di partecipazione al capitale sociale 15% pari a € 1.500,00

Emanuela Barraco quota di partecipazione al capitale sociale 15% pari a € 1.500,00

Claudio Puglisi quota di partecipazione al capitale sociale 15% pari a € 1.500,00

Valentina D'Angelo quota di partecipazione al capitale sociale 14% pari a € 1.400,00

Guido Caciccia quota di partecipazione al capitale sociale 29% pari a € 2.900,00

Luigi Mercurio quota di partecipazione al capitale sociale 12% pari a € 1.200,00

Al termine del processo di fusione tutti i soci manterranno la stessa partecipazione nel capitale sociale della incorporante SALES PEOPLE s.r.l..

4. Modalità di assegnazione delle quote

Per quanto riportato al superiore punto 3 non si è di fronte ad una nuova assegnazione di quote.

5. Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle quote della incorporante SALES PEOPLE s.r.l. assegnate ai soci della incorporanda CONTACT & SALES s.r.l.

Per quanto riportato al superiore punto 3 non si è di fronte ad una nuova assegnazione di quote e pertanto non è necessario individuare la data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle quote della incorporante SALES PEOPLE s.r.l. assegnate ai soci della incorporanda CONTACT & SALES s.r.l..

6. Data di decorrenza degli effetti della fusione

Gli effetti fiscali della fusione e quelli di cui al n. 6) dell'art. 2501-ter del codice civile decorreranno dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2020.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non esistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non è previsto alcun vantaggio o beneficio particolare per gli amministratori delle due società partecipanti alla fusione.

9. Allegati

Statuto della società incorporante SALES PEOPLE s.r.l..

10. Dichiarazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione

Gli organi amministrativi delle società SALES PEOPLE s.r.l. e CONTACT & SALES s.r.l. dichiarano di avere ricevuto da tutti i soci delle società partecipanti alla fusione esplicite dichiarazioni con le quali manifestano la loro volontà di rinunciare a:


- richiedere all'organo di amministrazione la predisposizione della situazione patrimoniale della società di cui all'art. 2501-quater;
- richiedere all'organo di amministrazione la predisposizione della relazione di cui all'art. 2501-quinquies;
- richiedere la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies;
- ai termini di trenta giorni intercorrenti tra la data di pubblicazione sul sito dei documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c. ed il giorno in cui verrà assunta la decisione in ordine alla fusione;
- ai termini di trenta giorni che devono intercorrere tra la iscrizione al registro delle imprese o la pubblicazione nel sito internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2501-ter c.c..

Palermo, 06/12/2019

Sales People s.r.l.
L'Amministratore Unico
Attilio ABBADESSA



Contact & Sales s.r.l.
L'Amministratore Unico
Guido CACICIA



----- S T A T U T O -----

Art. 1 – DENOMINAZIONE -----

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: -----
- "SALES PEOPLE S.r.l.". -----

Art. 2 – SEDE -----

1. La Società ha sede in Palermo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 Ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

Art. 3 - SCOPO -----

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: -----

-la prestazione di servizi inerenti la telefonia fissa e mobile in genere, compresa la contrattazione tra il gestore e la clientela, nonché l'attività di call-center; -----

-il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica ed il noleggio di: apparecchiature telefoniche e telematiche, elaboratori dati, apparecchi ricerca persona, apparecchiature interfoniche, impianti di sicurezza e di controllo, apparecchiature ed impianti televisivi trasmettenti e/o riceventi, nonché di qualsiasi altro prodotto di meccanica strumentale, apparecchiatura e manufatto, articolo e macchinario attinenti alle telecomunicazioni e alla telefonia fissa e mobile in genere; -----

-il commercio, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali; -----

-lo sviluppo e la produzione di programmi e di procedure automatiche (software) e di sistemi di processazione integrale (soft-hardware). -----

La Società potrà, inoltre, svolgere l'attività di importazione e di esportazione, nonché l'attività di agenzia per conto di Ditte nazionali e straniere, sia relativamente ai prodotti e servizi prima indicati, che di qualsiasi altro materiale, prodotto e manufatto riconducibile all'oggetto sociale e di quant'altro si integra merceologicamente nei settori prima indicati. -----

La Società potrà anche: -----

- ottenere concessioni e rappresentanze, con o senza deposito, di qualsiasi articolo e materiale attinente all'oggetto sociale; -----

- instaurare rapporti di agenzia e di mandato per la stipula di contratti e l'attivazione dei servizi connessi all'utilizzo degli impianti suddetti. -----

2. La Società potrà infine compiere ogni attività idonea al perseguimento dello scopo sociale ed in particolare: compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e creditizia, ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi scopo affine al proprio; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti territoriali locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo e/o alle attività sociali; stipulare accordi, contratti ed altre forme di collegamento con enti, associazioni e società che possono facilitare l'esercizio della attività sociale; istituire sedi e/o filiali decentrate sul territorio italiano e/o anche estero. -----

3. La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà avvalersi della collaborazione di professionisti anche non soci, particolarmente ogni qualvolta la

normativa demanda all'opera di questi l'esercizio di mansioni in via esclusiva. ---

Art. 4 – DURATA -----

1. La durata della società è fissata fino a tempo indeterminato. -----

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE -----

1. Il capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). -----

2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. -----

3. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. -----

4. Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. -----

5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. -----

6. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In questo caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. -----

7. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante conferimenti in natura o di prestazioni d'opera o di servizi con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In questo caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. -----

8. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. -----

9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, copia della relazione degli amministratori e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, devono essere depositate nella sede della società almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea: ai soci è consentito prenderne visione e richiederne copia. -----

10. In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa. -----

Art. 6 – FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. -----

Art. 7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE -----

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

Art. 8 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

1. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni di cui infra. -----

Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni l'atto di cessione dovrà rivestire, ai sensi dell'art.1352 c.c., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche al fine di far permanere inalterate le garanzie tra i soci e verso i terzi. -----

2. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. -----

a) Limitazioni al trasferimento inter vivos -----

Clausola di Prelazione: -----

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. -----

2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione. -----

3. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini: -----

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R da inviarsi non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione; -----

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione, e/o i diritti di opzione offerti, spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio; -----

c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. -----

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Presidente del Tribunale di Palermo, -----
su richiesta della parte più diligente. -----

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale premio di maggioranza per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. -----

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. -----

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; -

d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta; -----

e) in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante; -----

f) nell'ipotesi di trasferimento inter vivos della partecipazione e/o dei diritti di opzione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi. -----

4. Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da quest'articolo non si applicano in caso di trasferimento a favore: -----

a. di altri soci; -----

b. del coniuge del socio cedente; -----

c. di parenti in linea retta del socio cedente, in qualunque grado. -----

5. Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, e quindi a puro titolo esemplificativo, i contratti di vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società nonchè gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione. -----

6. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'arbitratore, così come indicato nel presente articolo. -----

Clausola di gradimento -----

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento della partecipazione e/o dei diritti di opzione a terzi deve essere richiesto dal socio cedente, mediante raccomandata A.R., il preventivo gradimento dell'organo amministrativo (o degli altri soci o di alcuni degli altri soci nominativamente indicati). Detta comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione. -----

2. Il soggetto cui compete l'espressione del gradimento deve portare a conoscenza del socio interessato a mezzo raccomandata A.R. la propria decisione entro quindici (15) giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione di trasferimento. -----

3. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, il gradimento si intende concesso. -----

4. In caso di diniego del gradimento, il medesimo soggetto dovrà collocare la partecipazione alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo entro il termine massimo di sei (6) mesi presso altro acquirente gradito. -----

5. Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio potrà liberamente trasferire la propria partecipazione al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata A.R. con cui ha comunicato l'intenzione di trasferire. -----

6. Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da quest'articolo non si applicano in caso di trasferimento a favore: -----

a - di altri soci; -----

b - del coniuge del socio cedente; -----

c - di parenti in linea retta del socio cedente, in qualunque grado. -----

b) Limitazioni al trasferimento mortis causa -----

1. La partecipazione è liberamente trasferibile mortis causa quando erede o legatario della stessa sia un socio, il coniuge o un discendente in linea retta del socio deceduto. -----

2. In tal caso l'erede od il legatario hanno diritto di subentrare al socio deceduto, ovvero di richiedere la liquidazione della partecipazione alla società, a mezzo raccomandata A.R.; l'eventuale liquidazione verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 2289 del codice civile. -----

3. Quando erede o legatario della partecipazione non sia socio, coniuge o discendente in linea retta del defunto, il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile: pertanto ai soci superstiti spetterà il diritto di continuare la società - con uno, più o tutti gli eredi del defunto - o di liquidare la partecipazione caduta in successione ovvero di sciogliere la società. -----

c) espropriazione e pegno della partecipazione: -----

In caso di espropriazione della partecipazione e di fallimento del socio si applica il disposto di cui al comma terzo dell'art. 2471 c.c. -----

Le quote possono essere costituite in pegno solo se il diritto di voto rimane attribuito al socio. E' fatto divieto al socio di rilasciare procura per l'esercizio del voto al creditore pignoratizio. -----

Art. 9 – DIRITTI DEI SOCI -----

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----

2. Ove con il consenso di tutti i soci siano attribuiti ad alcuno di essi diritti amministrativi ed alla distribuzione degli utili, in misura non proporzionale alla partecipazione sociale, questi si intendono attribuiti personalmente al singolo socio e non alla partecipazione di cui lo stesso è titolare; tali diritti avranno pertanto termine nel momento in cui lo stesso socio cesserà, per qualsiasi motivo, di essere tale. -----

3. I diritti amministrativi e/o di distribuzione degli utili previsti in misura non proporzionale alla partecipazione da ciascuno socio posseduta, possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. -----

Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE -----

1. Il diritto di recesso compete: -----

- ai soci che non hanno consentito (eventualmente anche al socio assente) al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma c.c.; -----

- in caso di proroga del termine di durata della società. -----

- in tutti gli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge. -----

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione

all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A/R. La raccomandata dovrà pervenire entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata A/R giunge presso la sede della società. -----

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. -----

5. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 C.C.. -----

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società. -----

7. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima. -----

8. Può essere escluso per giusta causa il socio che: -----

- sia condannato con sentenza passata in giudicato alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni; -----

- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva; -----

- sia sottoposto a procedure concorsuali; -----

- risulti impossibilitato, per qualsiasi motivo e per più di sei (6) mesi, alla prestazione delle opere o dei servizi conferiti; -----

- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società; -----

- assuma la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o eserciti un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero sia amministratore o direttore generale di società concorrenti. -----

7. La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta all'assemblea dei soci e deve essere assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Alle decisioni o deliberazioni aventi tale oggetto non può partecipare il socio di cui si discute l'esclusione. -----

8. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 C.C., restando inteso che la società non potrà procedere alla riduzione del proprio capitale. -----

9. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. -----

Art. 11 – DECISIONI DEI SOCI -----

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. -----

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----

b) la nomina e la revoca degli amministratori, nonché la struttura dell'organo am-

- ministrativo; -----
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, o del revisore; ---
 - d) le modificazioni dello Statuto; -----
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica-
zione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -
 - f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; -----
 - g) la nomina e la revoca dei liquidatori; -----
 - h) la nomina di Direttori tecnici. -----

3. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

4. Nel caso di decisioni aventi ad oggetto le materie di cui ai precedenti punti d), e), f), g), così come per le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della propo-
sta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla pro-
cedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del
R.D. n. 267 del 1942, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla
legge e dal presente Statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori
o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare nel ri-
spetto del metodo collegiale. -----

Art. 12 – CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -----

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non devono a-
dottarsi con deliberazione assembleare, possono essere adottate mediante consul-
tazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto. -----

La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo. -----

a) Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto
apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-
sa conseguenti; -----
- l'indicazione dei soci consenzienti; -----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione
del motivo della loro contrarietà o astensione; -----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti, che contrari. -----

b) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere
redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-
sa conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cin-
que (5) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-
zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno espi-
mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se rite-
nuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di di-
chiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi
mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e
del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. -----

2. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con
unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo

- superiore a dieci (10) giorni. -----
3. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----
 4. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----
 5. Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni. -----
 6. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. -----
 7. I documenti relativi alle decisioni dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI -----

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altrove ma nell'ambito dei paesi della Unione Europea. -----
2. Essa è convocata mediante raccomandata A/R spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. -----
3. E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica o fax purchè: -----
 - il socio convocato abbia, preventivamente ed in via generale, prestato il proprio assenso ad una convocazione inviatagli a mezzo telescritto, fornendo i relativi indirizzi che verranno annotati nei libri sociali; -----
 - sia dimostrabile che l'avviso sia stato ricevuto dai soci, dagli Amministratori e, eventualmente, dai Sindaci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----
4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di due terzi dei presenti. -----
5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----
6. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da persona scelta dagli intervenuti. -----

7. Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro. -----

8. Spetta al presidente dell'assemblea: -----

- constatare la regolare costituzione della stessa; -----

- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

- dirigere e regolare lo svolgimento della riunione; -----

- proclamare il risultato delle votazioni; -----

- identificare i soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti. -----

9. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. -----

10. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica lo Statuto è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea. -----

11. Il verbale deve indicare: -----

- la data dell'assemblea; -----

- l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; -----

- le modalità ed il risultato delle votazioni con l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. -----

12. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data dell'assemblea stessa. -----

13. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione. -----

14. I soci possono farsi rappresentare in assemblea per delega scritta che deve essere conservata a cura della società. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

15. Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dello Statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

16. Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. -----

Art. 14 - AMMINISTRAZIONE -----

1. L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque (5), nominati dai soci. -----

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina o anche a tempo indeterminato. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di nomina a tempo indeterminato, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa, salvo il diritto di questi ultimi al risarcimento del danno. -----

3. Gli amministratori sono rieleggibili. -----

4. **Gli amministratori possono essere non soci.** -----

5. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civi-

- le. -----
6. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, i soci stabiliscono alternativamente: -----
- a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione; -----
 - b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati. Gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale. -----
7. All'Organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Organo amministrativo potrà: -----
- a) procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; effettuare operazioni di leasing mobiliare ed immobiliare, di partecipazioni di altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento; effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo, anticipazioni, sconti, finanziamenti passivi, conti correnti con o senza scopertura; fare qualsiasi operazione presso il debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione ed altro Ufficio Pubblico o privato, nonché presso qualsiasi istituto di credito e banca, compiendo tutte le operazioni anche allo scoperto, scontando effetti ed obbligando la società in qualsiasi rapporto; chiedere finanziamenti, invocare agevolazioni fiscali e creditizie e benefici previsti in genere dalla legislazione vigente; consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie (esonorando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o privato da ogni responsabilità); -----
 - b) deliberare sulle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni, e potrà nominare un comitato, consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti; -----
8. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. -----
9. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. -----
10. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato. -----
11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori. -----
12. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. -----
13. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----
14. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre (3) amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla

accettazione dei nuovi amministratori. -----

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario. -----
2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due (2) dei suoi membri o dal collegio sindacale o dal revisore dei conti, se nominati. -----
3. La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore, se nominati, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre (3) giorni prima. -----
4. Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale o il revisore, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato. -----
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----
6. Spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione: -----
 - constatare la regolare costituzione dello stesso; -----
 - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; -----
 - dirigere e regolare lo svolgimento della riunione; -----
 - proclamare il risultato delle votazioni; -----
 - identificare i consiglieri favorevoli, astenuti e/o dissenzienti. -----
7. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente: -----
 - la data dell'adunanza; -----
 - la regolare costituzione della riunione; -----
 - l'identità degli intervenuti; -----
 - il risultato della votazione; -----
 - l'identificazione dei consiglieri favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con le motivazioni dell'astensione o del dissenso; -----
 - su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----
10. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto. -----
 - a) Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----
- l'indicazione degli amministratori consenzienti; -----
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti, che astenuti, che contrari. -----

b) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati. Ciascun amministratore entro i tre (3) giorni successivi dovrà trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovrà esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della sua contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. -----

11. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a otto (8) giorni. -----

12. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori. -----

13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. -----

14. Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro. -----

15. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. -----

Art. 16 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA -----

1. Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. -----

2. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. -----

Art. 17 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -----

1. L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. -----
2. Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati. -----
3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale spetta a ciascuno degli amministratori così nominati, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda che i poteri di amministrazione loro attribuiti in occasione della nomina, siano da esercitarsi in via disgiuntiva o congiuntiva. -----
4. L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti. -----

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO -----

1. Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore dei conti o il Collegio sindacale. -----
2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.. -----
3. In caso di nomina del Collegio Sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. -----

Art. 19 - COLLEGIO SINDACALE -----

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente. -----
2. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----
3. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. -----
4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. -----
5. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.. -----
6. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. -----
7. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applica l'art 2401 c.c. -
8. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile. -----
9. Il Collegio Sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----
10. Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso. -----

Art. 20 - REVISORE CONTABILE -----

1. Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale i soci, in alternativa allo stesso collegio, possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

2. Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale. -----

Art. 21 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci. -----

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile. -----

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio. -----

Art. 22 - TITOLI DI DEBITO -----

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per la modifica del presente testo. -----

2. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente l'ammontare del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

3. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2. -----

4. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese. -----

Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente testo. -----

2. E' di competenza dell'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, deliberare: -----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, entro il termine di trenta (30) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. -----

2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. -----

3. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. -----

4. Le modifiche dello Statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. -----

5. Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, entro trenta (30) giorni dalla nomina, e la sua decisione sarà inappellabile. -----

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI -----

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. -----

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata. -----

F.to Mercurio Luigi -----

" Caccia Guido -----

" Abbadessa Attilio -----

" Barraco Emanuela -----

" Puglisi Claudio -----


" D'Angelo Valentina -----

" Anna Maria Siciliano, Notaio -----

Certifico lo sottoscritto Dott. ANNA MARIA SICILIANO

Notare in Palermo la presente copia conforme al suo
originale consta di n. 5 fogli.

Palermo il 10 DIC. 2009

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is long and sweeping, extending from the right side of the stamp towards the left edge of the page. The stamp is circular and contains some illegible text or a logo.